

AGGIORNAMENTO DELLA RETE FORMATIVA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E PRESTAZIONI NECESSARIE E STRUMENTALI AD ASSICURARE LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA

L'Università degli Studi di Genova (di seguito anche denominata UNIGE), C.F. e P.I. 00754150100, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

E

L' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle (di seguito denominato Ente convenzionato), con sede legale a Cuneo in Via Miche-le Coppino n. 26, cap 12100 Cuneo, codice fiscale / P. IVA: 01127900049, nella persona del Responsabile della S.S. Formazione e Valutazione del Personale, Dott.ssa Luisa Ruatta, delegata dal Direttore Generale Dott. Franco Ripa,

PREMESSO CHE:

- con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n° 68, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ha disposto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, prevedendo, all'art. 3 comma 3 del medesimo, che le Scuole operino nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse adeguate allo svolgimento di attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione specialistica;
- con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n° 402 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ha identificato gli standard minimi generali di accreditamento e i requisiti d'idoneità delle reti formative validi per tutto il territorio nazionale e per le singole specialità, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per ciascuna Scuola di Specializzazione e per le singole Strutture delle reti formative;
- con decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 149 del 14.09.2026 (a.a. 2025-2026) sono state accreditate, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Genova e le rispettive reti formative, alla luce dei requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n° 402;

CONSIDERATO CHE:

- in data 20.10.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Protocollo Generale d'Intesa tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n° 517/1999;
- in data 30.04.2024 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione Rep. 2864/2024, valida fino al 29.04.2029, tra l'Università degli studi di Genova e l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle per lo svolgimento delle attività e prestazioni necessarie e strumentali ad assicurare la formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, che prevede, all'art. 2, l'aggiornamento dell'allegato A (contenente l'elenco delle strutture ospitanti che, in possesso degli standard e dei requisiti anche assistenziali previsti dalla normativa vigente, entrano a far parte delle reti formative) all'inizio di ogni anno accademico, anche a seguito dei previsti aggiornamenti periodici della Banca Dati Ministeriale relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n° 402;
- in data 09.12.2025 è stato sottoscritto digitalmente l'accordo Rep. 8972/2025 di aggiornamento all'allegato della predetta convenzione A per l'a.a. 2024-2025, che ha modificato l'art. 7 del testo originario

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

- 1.1 Le premesse ed i considerata formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Le parti acconsentono all'aggiornamento dell'allegato A come da tabella acclusa al presente atto, per l'a.a. 2025-2026 (01.11.2026 – 31.10.2027).

50

- 1.3 L'art. 7.1/7.2/7.3 della convenzione stipulata tra le Parti in data 30.04.2024 vengono sostituiti come segue:
- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- L'Università provvede, in qualità di soggetto formativo, all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in relazione agli specializzandi per quanto concerne la formazione generale, la sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi connessi alle attività formative.
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto, lo specializzando è equiparato al lavoratore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tale equiparazione opera esclusivamente ai fini della tutela e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ospitante.
- Durante lo svolgimento delle attività presso l'Ente ospitante, restano ferme le responsabilità di quest'ultimo in relazione ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, alle attrezzature utilizzate e all'organizzazione delle attività, con conseguente obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.
- L'Ente ospitante garantisce allo specializzando la formazione specifica e l'informazione sui rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, sulle procedure interne, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sul piano di emergenza, mediante consegna e presa visione della Nota informativa aziendale di cui all'Allegato 2 del Regolamento aziendale.
- L'Ente assicura inoltre la necessaria supervisione operativa durante lo svolgimento delle attività di tirocinio e garantisce che i locali, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione siano idonee e conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente, fornendo allo specializzando i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in relazione ai rischi specifici presenti.
- Qualora, nell'ambito delle attività svolte presso l'Ente ospitante, emergano rischi specifici propri di quest'ultimo non considerati nella valutazione effettuata dall'Università, l'Ente applica nei confronti dello specializzando le misure di prevenzione, protezione e integra la sorveglianza sanitaria come già previste nei propri Documenti di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento alla struttura di assegnazione.

75

- Nello specifico L'Ente ospitante si impegna a sottoporre lo specializzando a visita medica integrativa esclusivamente qualora permangano esposizioni a rischi specifici propri della struttura ospitante che non siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente giudizio di idoneità da parte del Medico Competente dell'Università. In caso contrario, l'Ente ospitante recepisce l'idoneità già rilasciata dall'Università, evitando la ripetizione di accertamenti sanitari duplicati.
- Nel corso delle attività di tirocinio e durante la permanenza presso l'Ente ospitante, lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Gli specializzandi esposti a rischi specifici, quali radiazioni ionizzanti o altri agenti di natura chimica, fisica o biologica, sono sottoposti, a cura dell'Ente ospitante, alle misure di prevenzione e protezione e ai controlli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori esposti ai medesimi rischi.
- Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non nei limiti necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto. L'Ente ospitante si impegna a non richiedere il rispetto di obiettivi di produttività né l'adempimento di obblighi o scadenze di natura lavorativa.
- 1.4 Resta invariato il punto 7.4. relativamente alla Responsabilità civile ed assicurazione

1.5 Restano invariate e confermate le altre condizioni contenute nella convenzione stipulata tra le Parti in data 30.04.2024.

Art. 2 – Registrazione e spese di bollo

2.1 Il presente atto si compone di n. 3 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n° 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

2.2 Il presente atto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n°642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al DM 20.08.1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

2.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n° 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà all'ente il rimborso della quota di spettanza.

100

Genova,

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, c. 2 bis della L.241/90

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Dirigente

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE

Per delega del Direttore Generale

(Dott. Franco Ripa)

Il Responsabile f.f.

della S.S. Formazione e Valutazione del Personale

Dott.ssa Luisa RUATTA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	PRESIDIO OSPEDALIERO	STRUTTURA	CODICE	NOTE OSSERVATORIO
Cardiochirurgia	AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	CARDIOCHIRURGIA	0701	Favorevole all'accREDITamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	CHIRURGIA PLASTICA	1201	Favorevole all'accREDITamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)